

Clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria – interpretazione - clausola arbitrale contenente riferimento a fattispecie astratte - interpretazione secondo la comune intenzione delle parti- necessità - riferimento a definizioni giuridiche - carattere esclusivo della definizione utilizzata - esclusione - ragioni- fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018

>>> In tema di arbitrato, la portata della convenzione arbitrale che contenga l'indicazione delle liti da devolvere ad arbitri con riferimento a determinate fattispecie astratte, quali ad esempio, l'"interpretazione" e "l'esecuzione" del contratto, va ricostruita, ex art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale della parole; sicché, quando la clausola contenga il riferimento a definizioni giuridiche come sintesi del possibile oggetto delle future vertenze, esse non assumono lo scopo di circoscrivere il contenuto della convenzione arbitrale, in quanto un'interpretazione restrittiva della clausola comporterebbe la necessità di sottoporre a due diversi organi (arbitro e giudice ordinario) la decisione di questioni strettamente collegate tra loro con una dilatazione dei tempi di giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che con clausola compromissoria riferentesi alle controversie scaturenti dall'"interpretazione ed esecuzione del contratto" le parti avessero inteso deferire alla competenza degli arbitri tutte le controversie aventi "causa petendi" in quell'accordo, compresa la domanda di nullità del contratto in quanto tendente a paralizzare l'attuazione di un programma negoziale nonché presupposto implicito di una controversia avente ad oggetto l'esecuzione del contratto).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26553 del 22/10/2018